



TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico,

letto il ricorso depositato in data 24.4.2026 da **Catanzaro Servizi s.p.a.**, con sede legale in Catanzaro (CZ), Via Indipendenza n. 43, C.F. e P.IVA 02371820792, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) CCII per l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC);

dato atto che parte ricorrente ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 13 CCII e che l'Esperto nominato ha accettato l'incarico in data 29 dicembre 2025 (accettazione pubblicata in pari data);

ritenuta la competenza del Tribunale di Catanzaro ex art. 27 CCII;

rilevato che, ai fini dell'autorizzazione, risulta necessario l'accertamento in ordine:

- a) alla ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa tramite esame del piano di risanamento proposto e del complessivo fabbisogno finanziario del debitore;
- b) alla funzionalità dei finanziamenti alla continuità aziendale della ricorrente;
- c) alla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori in rapporto alle effettive soluzioni alternative al supporto alla continuità tramite i finanziamenti in esame, perché ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale;

ritenuto che su tali aspetti risulti necessario il parere dell'Esperto nominato;

ritenuto altresì necessario nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c. al fine di compiere le necessarie verifiche riguardo la funzionalità dei finanziamenti richiesti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori;

dato atto che tale nomina rientra nelle facoltà istruttorie del giudice ai sensi dell'art. 22, II comma, CCII;



precisato che, per la verifica demandata, l'ausiliario potrà avvalersi, oltre che della documentazione allegata all'istanza, anche di ogni informazione utile da richiedere alla Società ricorrente, ai suoi advisors, ai creditori o controparti contrattuali e all'Esperto;

ritenuto che, ai fini della integrazione del contraddittorio, debbano configurarsi come "parti interessate" tutti i creditori della società istante (compresi anche i lavoratori dipendenti);

ritenuto che a tal fine la società debba notificare il ricorso e il presente decreto al soggetto finanziatore e ai primi dieci creditori per ammontare;

che per i restanti creditori possano essere adottate forme di instaurazione del contraddittorio diverse dalla notifica del ricorso e del presente decreto, indicate in dispositivo;

ritenuto che, in ogni caso, debba essere concesso un termine alle parti (contro)interessate per interloquire sulla richiesta;

P.Q.M.

Nomina Ausiliario nel presente procedimento il **Dott. Andrea Panizza**, con Studio in Argenta (FE), con facoltà di accesso al fascicolo;

dispone che la ricorrente provveda alla notificazione a mezzo PEC del ricorso in forma integrale e del presente decreto al soggetto finanziatore, ai primi dieci creditori per ammontare, all'Esperto, Dott. Giovanni Puccio, entro il 30.4.2026;

dispone l'inserimento del presente decreto per estratto (tipologia della richiesta, numero di ruolo del procedimento e autorità giudiziaria, pareri richiesti e termine per controdedurre) in lingua italiana in evidenza nella *home page* del sito della ricorrente entro il termine del 5.5.2026,

dispone, entro il medesimo termine del 5.5.2026, la comunicazione del ricorso e del decreto a mezzo PEC ai soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e la pubblicazione per estratto, alla prima data utile, su un quotidiano locale, anche nella sola sezione degli annunci *online*;

dispone che entro le ore 12.00 dell'8.5.2026 l'Esperto depositi una propria sintetica relazione in ordine allo stato delle trattative, alle concrete prospettive di risanamento in relazione al piano presentato dalla ricorrente, alla funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale della ricorrente e al miglior soddisfacimento dei suoi creditori;

dispone che entro le ore 12.00 del 14.5.2026 l'Ausiliario qui nominato depositi breve relazione sulla funzionalità dei finanziamenti alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, nei termini indicati in parte motiva;

concede agli eventuali controinteressati termine fino alle ore 12.00 del 19.5.2026 per il deposito di memorie, previa costituzione;



dispone che la ricorrente depositi entro il 14.5.2026 prova delle notifiche e comunicazioni effettuate;

riserva di provvedere alla scadenza dal termine da ultimo indicato.

Si comunichi alla ricorrente e all'Ausiliario nominato.

27/04/2026

Il Giudice

Chiara Di Credico

